

CONCORSI ED ESAMI

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

CONCORSO PUBBLICO per titoli ed esami per la copertura di un posto di urbanista (biologo) nella VII qualifica funzionale del ruolo speciale dei servizi della programmazione economica e del coordinamento territoriale pag. 16

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE TERZA pag. 25

WETTBEWERBE UND PRÜFUNGEN

AUTONOME PROVINZ BOZEN

ÖFFENTLICHER WETTBEWERB nach Prüfungen und Bewertungsunterlagen zur Besetzung 1 Stelle für einen Siedlungsplaner (Biologe) in der VII. Funktionsebene des Sonderstellenplanes der Wirtschaftsprogrammierung und Landesplanung Seite 16

**PARTE PRIMA
LEGGI E DECRETI**

ANNO 1984

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1984, n. 5

Aumento della dotazione di fondi per l'applicazione della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, e successive modificazioni, concernente: "Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici"

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

1. L'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, e successive modificazioni, è elevata, dall'esercizio finanziario 1984, da lire 215 milioni a lire 565 milioni.

2. Gli impegni assunti sugli stanziamenti disposti dalla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 33 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, si intendono perenti agli effetti amministrativi al compimento del secondo esercizio successivo a quello in cui scade il termine fissato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il completamento del versamento dell'onere di riscatto.

3. Alla copertura dell'onere aggiuntivo di lire 350 milioni a carico degli esercizi finanziari 1984 e 1985 si provvede con corrispondenti riduzioni dei fondi iscritti al capitolo 670 dello stato di

**ERSTER TEIL
GESETZE UND DEKRETE**

JAH R 1984

REGION TRENINO-SÜDTIROL

REGIONALGESETZ vom 19. Dezember 1984, Nr. 5

Erhöhung des Ansatzes zur Anwendung des Regionalgesetzes vom 9. Dezember 1976, Nr. 14 und der nachfolgenden Änderungen betreffend "Maßnahmen hinsichtlich der Nachholungsbeiträge zu Pensionszwecken für die im Ausland geleistete Arbeit"

DER REGIONALRAT

hat das folgende Gesetz genehmigt,

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

beurkundet es:

Einzig er Artikel

1. Die im Regionalgesetz vom 9. Dezember 1976, Nr. 14 und in den nachfolgenden Änderungen vorgesehene Ausgabenermächtigung wird ab der Finanzgebarung 1984 von 215 Millionen Lire auf 565 Millionen Lire erhöht.

2. Die vorgenommenen Bereitstellungen auf die mit Regionalgesetz vom 9. Dezember 1976, Nr. 14 und den nachfolgenden Änderungen verfü gten Ansätze gelten in Abweichung von der Bestimmung des Art. 33 des Regionalgesetzes vom 13. April 1970, Nr. 6 bei Abschluß der zweiten Gebarung nach jener, in der die vom Nationalinstitut für Soziale Fürsorge für den Abschluß der Zahlung der Nachholungsbeiträge festgelegte Frist abläuft, als verwaltungsmäßig verfallen.

3. Die zusätzliche Ausgabe von 350 Millionen Lire zu Lasten der Finanzgebarungen 1984 und 1985 wird durch entsprechende Kürzungen der im Kap. 670 des Voranschlages der Ausgaben für die Gebarung 1984 eingetragenen Beträge und

previsione della spesa per l'esercizio 1984 e del corrispondente capitolo dell'esercizio 1985. A partire dall'esercizio 1986, lo stanziamento sarà fissato con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 19 dicembre 1984

Il Presidente della Giunta regionale
ANGELI

Visto:

*Il Commissario del Governo
per la Provincia di Trento*
(G. de Pretis)

des entsprechenden Kapitels der Gebarung 1985 gedeckt. Mit Beginn von der Gebarung 1986 wird der Ansatz mit Haushaltsgesetz festgelegt.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht.

Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, daß es befolgt wird.

Trient, den 19. Dezember 1984

Der Präsident des Regionalausschusses
ANGELI

Gesehen:

*Der Regierungskommissär
der Provinz Trient*
(G. de Pretis)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 5 settembre 1984, n. 245

Legge regionale 4 agosto 1971, n. 25 – Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico. Concessione per la linea M 166 g seggiovia "Malga Panciana-Sghirlat" (Commezzadura)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Omissis

d e c r e t a

- 1) È accordata a tutti gli effetti della legge regionale 4 agosto 1971, n. 25, alla S.p.A. Funivie Folgarida Marilleva con sede in Folgarida di Dimaro per la durata di anni 30 (trenta) la concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata M 166 g "Malga Panciana-Sghirlat" e da realizzarsi mediante un impianto di seggiovia nel territorio del comune di Commezzadura, assegnando la medesima alla 2ª (seconda) categoria;
- 2) La concessione viene accordata sotto l'osservanza delle disposizioni in vigore e di quelle che potranno essere in seguito emanate nonché delle condizioni tutte, nessuna esclusa, indicate nel disciplinare di concessione in premessa citato, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 3) Di introitare al capitolo 33520 del Bilancio 1984 ed ai corrispondenti capitoli degli eser-

cizi futuri dal 1985 al 2013 incluso, l'importo annuo di lire 190.620 (centonovantamila seicentoventi), derivante dalla concessione di che trattasi, ai sensi dell'art. 19 del D.P.C.R. 7 settembre 1971, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato quindi, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trento, 5 settembre 1984

Il Presidente della Giunta provinciale
MENGONI

Registrato alla Corte dei conti addì 20 novembre 1984, Registro 53, Foglio 10 - *D'Ambrosio*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 5 settembre 1984, n. 246

Legge regionale 4 agosto 1971, n. 25 – Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico. Concessione per la linea M 9 g "Brenzi-Spolverino" (Dimaro)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Omissis

d e c r e t a

- 1) È accordata a tutti gli effetti della legge regionale 4 agosto 1971, n. 25, alla S.p.A. Funivie Folgarida Marilleva con sede in Folgarida, per la durata di anni 30 (trenta) la concessione per la linea di trasporto funiviario in